

Bianca e Viola sono socie paritetiche di ALFA, società amministrata da Bianca fino al 6.11.2008.

Allo scopo di adeguare lo statuto della società alle nuove norme in materia societaria (D. Lgs. n. 6/2003), Bianca ha dato incarico a professionisti di fiducia della società e, all'esito del loro lavoro, ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci del 9.7.2004, con il seguente ordine del giorno: *"1. Variazione denominazione sociale, 2. modifica oggetto sociale, 3. adeguamento statuto sociale, 4. varie ed eventuali"*.

L'assemblea ha espressamente deliberato all'unanimità la variazione della denominazione sociale e dell'oggetto sociale, ma il verbale non include la delibera di approvazione del nuovo statuto, pur risultando che *"dopo ampia ed esauriente discussione [...] il testo integrale dello Statuto, nella sua redazione aggiornata in seguito alle presenti modifiche, si allega al presente atto sotto la lettera «A», previa lettura da me notaio datane al comparente"*.

Il Notaio che ha verbalizzato lo svolgimento dell'assemblea straordinaria ha provveduto alla iscrizione presso il Registro delle Imprese del verbale di assemblea, con allegato lo statuto modificato, sottoscritto dai soci, pagina per pagina.

L'articolo 27 lettera C dello statuto modificato regola la materia del recesso del socio e stabilisce che *"I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione del recesso, con la precisazione che non si terrà conto dell'eventuale avviamento commerciale e per gli immobili si terrà conto del valore rilevante ai fini dell'imposta comunale sugli immobili"*.

Con lettera 17.2.2006, Bianca ha espresso la volontà di recedere da ALFA, chiedendo la liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

Ritenendo applicabile, alla materia del recesso, la disciplina statutaria, ALFA ha interpellato il Notaio che aveva redatto e pubblicato il verbale dell'assemblea dei soci del 9.7.2004, il quale ha dichiarato per iscritto (lettera 22.9.2006) che i soci *"intendevano deliberare anche in relazione all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme in materia societaria. Ed è certo che l'assemblea abbia espressamente deliberato anche questo punto; anche se in delibera non è detto espressamente che si è deliberato l'adeguamento dello statuto sociale, l'adeguamento è implicito perché è contenuto in maniera netta e precisa nello statuto allegato, che è parte sostanziale del verbale di delibera. Per di più, i soci, prima hanno assistito alla lettura del testo modificato e poi hanno provveduto a firmarne ogni singola pagina dello stesso"*. ALFA ha dunque contestato e respinto la richiesta di Bianca, affermando che, in merito alla liquidazione della quota, trova applicazione la regola di cui all'articolo 27 dello statuto, in deroga alla norma di legge.

Assunte le vesti dei difensori di Bianca e di ALFA (oppure di Viola) le parti redigano i rispettivi atti difensivi.